17 DIC. 2020
PROT. N. 10692

# COMUNE DI VILLA DEL CONTE Provincia di Padova

# Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Marta Camporiondo

#### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 25 del 16.12.2020

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Villa del Conte che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 16.12.2020

L'ORGANO DI REVISIONE Dott.ssa Marta Camporiondo



Sommario	
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)1	1
Previsioni di cassa1	3
Verifica equilibrio corrente anni 2021-20231	5
Entrate e spese di carattere non ripetitivo1	8
La nota integrativa1	9
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI2	3
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 2	5
A) ENTRATE29	5
Entrate da fiscalità locale29	5
Entrate da fiscalità locale29	6
Entrate da fiscalità locale	6 7
Entrate da fiscalità locale	6 7 8
Entrate da fiscalità locale	6 7 8
Entrate da fiscalità locale	6 7 8
Entrate da fiscalità locale	6 7 8 9
Entrate da fiscalità locale	6 7 8 9
Entrate da fiscalità locale	6 7 8 9
Entrate da fiscalità locale	6 7 8 9 9
Entrate da fiscalità locale	6 7 3 9 9 1 2 3



:

#### Comune di Villa del Conte

Fondi per spese potenziali	
Fondo di riserva di cassa	38
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	38
ORGANISMI PARTECIPATI	39
SPESE IN CONTO CAPITALE	39
INDEBITAMENTO	42
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	43
CONCLUSIONI	45



#### PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Marta Camporiondo, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 9 del 02.04.2019;

#### **Premesso**

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 15.12.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 09.12.2020 con delibera n. 135,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 09.12.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

#### NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Villa del Conte registra una popolazione al 01.01.2020, di n 5615 abitanti.

# DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 *ha* aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

M

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

#### **VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**

#### GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 03 del 24.03.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.03 in data 02.03.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2019 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

#### Risultato di amministrazione

	31/12/2019	
Risultato di amministrazione (+/-)	260.108,04	
di cui:		
a) Fondi vincolati	259,41	
b) Fondi accantonati	146.409,15	
c) Fondi destinati ad investimento	9.996,78	
d) Fondi liberi	103.442,70	
TOTALE RISULTATO		
AMMINISTRAZIONE	260.108,04	



Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

#### Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	553.565,49	537.821,40	805.105,87
di cui cassa vincolata	28.387,53	59.138,95	71.317,08
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

# Riepilogo generale entrate e spese per titoli



#### BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

			RESIDUI PRESUNTI AL					
	TOLO DLOGIA	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	[							
	Fondo plurio per spese co	ennale vincolato rrenti <sup>ch</sup>		previsioni di competenza	35 355.18	10.754,44	0.00	0.00
	Fondo plurio per spese in	ennale vincolato conto capitale (1)		previsioni di competenza	91,900.00	61.400.00	0.00	0.00
	Utilizzo avan Amministraz			previsioni di competenza	113.439.48	0.00	00.0	0.00
	di cui avan anticipatame			previsioni di competenza	0,00	a,m	0.00	0.00
	- di cui Uuliz anticipaziani			previsioni di competenza	0.90	0,60	0.69	0,00
	Fondo di Ca esercizio di I			previsioni di cassa	537.821.40	500.000,00		
10000	THOLO 1	Emrate correnti di natwo tributaria. contributiva e perequativa	835.650,44	previsione di competenza	1.809.472,49	1.770.246,00	1.758.746.00	1.746.246,0
				previsione di cassa	1.904,693,29	1.92 <u>8.60</u> 4.57		
20000	TITOLG 2	Trosferimenti correnti	43.382,35	previsione di competenza	361.808,66	167.863,00	112.863,00	112.863,0
30000	TiTOLO 3	Entrate extratributarie	67.181,28	previsione di cassa previsione di competenza	299.744,11	168.889,78 225.620,00	225.620,00	225.620,0
40000	HTO: O 4	Entrate in conto capitale	30.715,95	previsione di cassa previsione di competenza	293.744,11 343.094,00	389.000,00	369.000,00	369.000,0
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivitò finanzione	0,60	previsione di cassa previsione di competenza	700.000.00	0,00	0,00	0,00
		According		previsione di cassa	700.000,00	0,00		
60000	TITO, G &	Accensione presta:	0,00	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00	0,00



				previsione di cassa	300.000.00			
		Anticipazioni do		previsione or cassa	300.000,00	0,00	<del></del>	
70000	TITOLO 7	istituto tesoriere/cossiere	0,00	previsione di competenza	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
				previsione di cassa	990.000,00	990.000,00	_	
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e portite di giro	0,00	previsione di competenza	1.030.600,00	990.600,00	990.600,00	990.600,00
				previsione di cassa	1.033.100,00	990.600,00		
,	OTALE TITOLI		976.930,02	previsione di competenza	6.234.719,26	4.533.329,00	4.446.829,00	4.434.329,00
				previsione di cassa	6.114.501,84	4.790.611,58		
TOTALE GE	NERALE DELLE	ENTRATE	976.930,02	previsione di competenza	6.475.413,92	4.605.483,44	4.446.829,00	4.434.329,00
				previsione di cassa	6.652.323,24	5.290.611,58		

# BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

		RESIDUI PRESUNTI AL					
TITOLO	DENOMINAZIONE	APAIANAMANAMA    VELL ESCRUICIV		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISION DELL'ANNO 2023
DISAVAN	O DI AMMINISTRAZIONE						
DISHEMINE				0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA D	EBITO AUTORIZZA	TO E NON CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	709.042,14	previsione di competenza	2.375.645,24	2 244.473,44	2.199.764,00	2.201.337,0
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennole		122.534,21	12.817,32	0.00
			vincolato	10.754,44	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.676.302,55	2.258.346,51		
тпого 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	709.478,74	previsione di competenza di cui giò impegnato* di cui fondo plutiennale	1.243.598,68	288.400,00 61.400,00	179.321,32 0,00	182.900,00 0,00
			vincolata	61.400,00	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.002.379,53	404.667,14		
τποιο 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,90	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
			vincolato	(0,00)	0.00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700 000,00	0,00		
ποιο 4	RIMBORSO DI PRESTITI	29.958,49	previsione di competenza	135 570,00	92.010,00	87.144,C0	69.492,00

			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
			vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	135.570,00	92.010,00		
111OLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui giù impegnato*	990.000,00	990.000,00 a,aa	990.000,00 0.00	990.000,00 <i>0.00</i>
			di cui fando pluriennale		•	0,00	
			vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
}			previsione di cassa	990.000,00	990.000,00	<del>-</del>	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.515,00	previsione di competenza di cui già impegnoto* di cui fondo piuriennale vincolato	1.030.600,00 0,00	990.600,00 0,00 0,00	990.600,00 0,00 (0,00)	990.600,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.057.980,00	996.115,00		
	TOTALE TITOLI	953.944,37	previsione di competenza	6.475.413,92	4.605.483,44	4.446.829,00	4.434.329,00
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale		183.934,21	12.817,32	0,00
			vincolato	72.154,44	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.562.232,08	4.741.138,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	953.944,37	previsione dl competenza	6.475.413,92	4.605.483,44	4.446.829,00	4.434.329,00
			di cui già impegnato* di cui fondo piuriennale vincolato	72.154,44	183.934,21 0,00	12.817,32 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	6.562.232,08	4.741.138,65	•	•

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

#### Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.



Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

# Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.



Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a	
	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	6.312,12
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	4.442,00
entrata in conto capitale	61.400,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse ( da specificare)	0,00
TOTALE	72.154,12
Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	72.154,44
FPV di parte corrente applicato	10.754,44
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	61.400,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	72.154,44
FPV corrente:	10.754,44
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.442,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	6.312,12
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	61.400,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	61.400,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

#### Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	6.312,12
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	4.442,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	10.754,12
Entrata in conto capitale	61.400,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	61.400,00
TOTALE	72.154,12

P

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

#### Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI					
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	500.000,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.928.604,57				
2	Trasferimenti correnti	168.889,78				
3	Entrate extratributarie	292.801,28				
4	Entrate in conto capitale	419.715,95				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00				
6	Accensione prestiti	0,00				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	990.000,00				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	990.600,00				
	TOTALE TITOLI	4.790.611,58				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.290.611,58				

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI					
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021				
1	Spese correnti	2.258.346,51				
2	Spese in conto capitale	404.667,14				
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00				
4	Rmborso di prestiti	92.010,00				
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	990.000,00				
7	Spese per conto terzi e partite di giro	996.115,00				
	TOTALE TITOLI	4.741.138,65				
	SALDO DI CASSA	549.472,93				

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.



In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi *hanno partecipato* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 500.000,00 (dato stimato).

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				500.000,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	835.650,44	1.770.246,00	2.605.896,44	1.928.604,57		
2	Trasferimenti correnti	43.382,35	167.863,00	211.245,35	168.889,78		
3	Entrate extratributarie	67.181,28	225.620,00	292.801,28	292.801,28		
4	Entrate in conto capitale	30.715,95	389.000,00	419.715,95	419.715,95		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00		
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		990.000,00	990.000,00	990.000,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		990.600,00	990.600,00	990.600,00		
	TOTALE TITOLI	976.930,02	4.533.329,00	5.510.259,02	4.790.611,58		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	976.930,02	4.533.329,00	5.510.259,02	5.290.611,58		

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA	
1	Spese Correnti	709.042,14	2.244.473,44	2.953.515,58	2.258.346,51	
2	Spese In Conto Capitale	209.428,74	288.400,00	497.828,74	404.667,14	
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0	-	0,00	0,00	
4	Rimborso Di Prestiti	29.958,49	92.010,00	121.968,49	92.010,00	
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	5.515,00	990.600,00	996.115,00	996.115,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	953.944,37	4.605.483,44	5.559.427,81	4.741.138,65	
	SALDO DI CASSA				549.472,93	



N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

# Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	T		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		10.754,44	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.163.729,00	2.097.229,00	2.084.729,00
di cui per estinzione anticipato di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente					i
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(1)		0,00	0,00	0,00
D}Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		2.244.473,44	2.199.764,00	2.201.337,00
- fondo pluriennale vincolato			0.00	0.00	0.00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			24.746.00	20.659.00	17.481.00
E) Spese Titolo 2.04 · Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti		í			
obbligazionari	(-)		92.010,00	87.144,00	69.492,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		į	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	İ		0,00	0,00	0.00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-162.000,00	-189.679,00	-186.100,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME ( SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO I	DELLE I	SE E DA PRINCI LEGGI SULL'OR	PI CONTABILI, CI DINAMENTO DE	HE HANNO FEEE	ПО
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti					
:2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione onticipato di prestiti			0.00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		168.00C,CO	193.679,00	191.100,00
di Cui per estinzione anticipota di prestiti	ļ		0,00	0.00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	()		6.000,00	4.000,00	5.000,00



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	00,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di Investimento <sup>(2)</sup> Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)	0,00	0,00	0,00
capitale	(+)	61.400,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	<b>(</b> ÷}	389.000,00	369.000,00	369.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
t) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	168.000,00	193.679,00	191.100,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.000,00	4.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	288.400,00	179.321,00	182.900,00
di cui fondo pluriennale vinculato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+1-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
termine	<del>{+}</del>	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00



N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro168.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite: oneri di urbanizzazione.

L'importo di euro 6.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da: entrate del I-II-III titolo.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento delle spese in c/capitale

#### Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.



#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

#### Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti.
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.



In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			-
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Consultazioni elettorali e censimento	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e censimento		24.000,00	24.000,00	24.000,00
spese per eventi calamitosi				21.000,00
sentenze esecutive e atti equiparati			-	
ripiano disavanzi organismi partecipati				
penale estinzione anticipata prestiti				
altre da specificare				<del></del>
	Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Le entrate non ricorrenti sono state utilizzate nel Piano degli Investimenti per acquisto beni. Le entrate da titoli abitativi edilizi sono stati utilizzati nel rispetto della norma.

#### La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo:
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai



- principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
   172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

- 9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

  Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
  - > alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
  - agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- 9.11.3 La nota analizza altresi l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali.
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,



- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)\*36000] / [(Nominale \* 3651)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.


Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.





Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>2</sup>:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- > una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.



#### VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

c. Pertanto, il principio di coerenze implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

# <u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 24 del 15.12.2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

#### Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

#### Programma triennale lavori pubblici

Non è previsto nel triennio 2021-2023 la realizzazione di opere d'importo pari o superiore ad euro 100.000,00, così come risulta dalla nota 04.12.2020, a firma del Funzionario Responsabile del Settore Tecnico, e pertanto non sono stati redatti il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'Elenco annuale dei Lavori di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

B

#### Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

#### Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 23 in data 09.12.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

#### Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 09.12.2020.



### VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

#### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Entrate da fiscalità locale

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2014:

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
0-15.000	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
15.001-28.000	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
28.001-55,000	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
55.001-75,000	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
da 75.001 in poi	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
Esenzione fino				
а	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

#### IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato )	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.012.999,58	998.000,00	998.000,00	998.000,00
Totale	1.012.999,58	998.000,00	998.000,00	998.000,00

Lo stanziamento in bilancio è in diminuzione in via prudenziale a causa degli effetti negativi della pandemia COVID-19 sui redditi dei contribuenti. Lo Stato inoltre interviene a sostegno del reddito



con esenzioni per particolari categorie di contribuenti ristorando il Comune della mancata entrata. Il trasferimento va introitato nel Titolo II Entrate da trasferimenti.

#### **TARI**

Il servizio di gestione dei rifiuti è esternalizzato al Consorzio Bacino Padova Uno che gestisce anche la relativa tariffa

#### Altri Tributi Comunali

La legge n. 160/2019 prevede all'art. 1, commi da 816 a 836, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2020 che sostituisce l'imposta sulla pubblicità e cosap.

L'Amministrazione sta predisponendo il Regolamento che disciplina l'applicazione del nuovo canone e le relative tariffe.

Il nuovo canone presenta complessità nell'applicazione e rischio di contenzioso in quanto c'è una evidente commistione fra prelievi tributari e patrimoniali. Inoltre un'altra partita ancora aperta riguarda il canone mercantale chiamato a sostituire non solo la cosap ma anche la Tari, quest'ultima attualmente di competenza del Consiglio Bacino Brenta per i Rifiuti gestore Etra. Nel caso di rinvio al 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sono confermate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni vigenti nel 2020, sono confermate altresì le tariffe disciplinate dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2006;

ANUTEL e ANCI hanno presentato emendamenti al bozza di Bilancio chiedendo il rinvio del canone al 2022 con facoltà per gli Enti di applicarlo dal 2021.

Nel caso in cui l'applicazione del Canone unico patrimoniale sia resa facoltativa per l'anno 2021 e obbligatoria dal 2022, questo Ente per l'anno 2021 non applicherà il canone;

Il canone è disciplinato dagli enti "art. 1, commi 816-847, dalla Legge 160/2019" in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti; l'importo stanziato a bilancio corrisponde al gettito COSAP e all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2020.

Nel bilancio 2021 l'entrata derivante dall'Imposta Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni è stata inserita al titolo III Entrate extratributarie. L'importo inserito a bilancio è il riscosso anno 2020, essendo probabile che gli effetti negativi sui redditi causati dalla pandemia COVID-19 continueranno anche nel 2021-2022;

#### Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:



#### entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	50.800,00	40.214,70	41.000,00	51.000,00	40.000,00	30.000,00
TASI	8.439,60	7.359,20	6.726,49	5.000,00	4.500,00	2.000,00
Totale	59.239,60	47.573,90	47.726,49	56.000,00	44.500,00	32.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			15.232,00	16.952,00	12.865,00	9.687,00

Si precisa che a Rendiconto 2018 i residui da evasione tributaria sono stati coperti con il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 100%.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

# Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	217.044,90	174.699,80	42.345,10
2020 (assestato o rendiconto)	200.000,00	161.834,00	38.166,00
2021	200.000,00	168.000,00	32.000,00
2022	200.000,00	193.679,00	6.321,00
2023	200.000,00	191.100,00	8.900,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.



L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

#### Sanzioni amministrative da codice della strada

Il servizio di polizia locale è stato esternalizzato all'Unione "Federazione dei comuni del Camposampierese" che trasferisce all'ente una quota dei proventi da sanzioni amministrative previsti per il 2019 in euro 37.355,00. Si precisa in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che lo stesso è a totale carico della Federazione la quale comunica agli enti quanto effettivamente verrà liquidato, tant'è che il confronto tra l'accertato in via definitiva e quanto riscosso dal 2013 non fa emergere differenze tra i due importi.

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

#### Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	10.296,00	10.296,00	10.296,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	27.059,00	27.059,00	27.059,00
TOTALE SANZIONI	37.355,00	37.355,00	37.355,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 10.296,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 27.059,00. per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta 131 in data 09.12.2020 la somma di euro 37.355,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La guota vincolata è destinata al Titolo I° Spesa Corrente per euro 37.355,00.=:

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.



La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

#### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

#### Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fitti attivi e canoni patrimoniali	340,00	340,00	340,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	340,00	340,00	340,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	122,00	122,00	122,00
Percentuale fondo (%)	35,88%	35,88%	35,88%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

#### Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Illuminazione votiva	17.000,00	17.000,00	100,00%
Servizi Scolastici	3.500,00	6.400,00	54,69%
Proventi per attività sportive	25.344,00	26.500,00	95,64%
Totale	45.844,00	49.900,00	91,87%



Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Illuminazione votiva	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Servizi Scolastici	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Proventi per attività sportive	25.344,00	7.672,00	25.344,00	7.672,00	25.344,00	7.672,00
TOTALE	45.844,00	7.672,00	45.844,00	7.672,00	45.844,00	7.672,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 130 del 09.12.2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 91,87 %. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 7.672,00.=.

In merito si osserva che il trend storico degli incassi illuminazione votiva e servizi scolastici in rapporto agli accertamenti è pari a zero, pertanto, si è ritenuto di non procedere con il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha mantenuto le tariffe 2020 riguardanti i servizi a domanda individuale.

#### Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente *ha previsto* nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 18.770,00 Canone Patrimoniale Esposizione Pubblicitaria corrispondente all'incassato 2020 per Imposta comunale sulla pubblicità e diretti sulle pubbliche affissioni ed euro 9.300,00 Canone Patrimoniale per occupazione aree pubbliche corrispondente all'incassato COSAP 2020. Nel caso in cui la Legge di Bilancio preveda la possibilità o la facoltà di applicare il canone dall'anno 2022 l'Ente opterà per tale scelta ed applicherà le tariffe attualmente vigenti.



#### B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI							
	PREVISIONI DI COMPETENZA							
тп	OLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023			
404	404 5 - 189 - 1							
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	553.897,70	553.762,00	553.762,00			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	42.550,74	42.530,00	42.530,00			
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	763.891,00	711.790,00	710.890,00			
104	Trasferimenti correnti	0,00	728.459,00	718.460,00	718.460,00			
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00			
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00			
107	Interessi passivi	0,00	25.567,00	43.201,00	48.852,00			
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00			
110	Altre spese correnti	0,00	87.108,00	87.021,00	83.843,00			
	Totale	0,00	2.244.473,44	2.199.764,00	2.201.337,00			

#### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 819.262,00., considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 16.378.74.

La spesa indicata comprende l'importo di € 4.000,00 nell'esercizio 2021, di €4.000,00 nell'esercizio 2022 e di € 4.000,00 nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore



soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
- 2. <u>Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia</u>, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
- 3. <u>Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata</u>, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia demografica tra i 5.000 e i 9.999 abitanti fascia e), valore soglia 26,90% valore soglia ente 19,61% anno 2021; parere revisore n. 23 del 09.12.2020;

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	691.610,00	553.897,00	553.762,00	553.762,00
Spese macroaggregato 103	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	45.499,00	34.640,74	34.620,00	34.620,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: Federazione dei Comuni del Camposampierese	130.944,00	118.864,88	118.864,88	118.864,88
Altre spese: Segretario in convenzione	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	872.853,00	745.402,62	745.246,88	745.246,88
(-) Componenti escluse (B)	53.591,00	60.887,85	60.887,85	60.887,85
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	819.262,00	684.514,77	684.359,03	684.359,03
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 819.262,00.

#### Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.



L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

#### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

#### N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Igs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento:
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.



L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/2023, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

# incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (\*) Accertamenti esercizio X



#### <u>L'Ente si è avvalso di tale facoltà</u> (\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. (specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021								
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.770.246,00	16.952,00	16.952,00	0,00	0.96%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	167.863,00	0,00	0.00	0,00	0.00%			
TIT. 3 · ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225.620,00	7.794,00	7.794,00	0,00	3,45%			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0.00	0,00	0.00	n.d.			
TOTALE GENERALE	2.552.729,00	24.746,00	24.746,00	0,00	0.97%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.163,729,00	24.746,00	24.746,00	0.00	1,14%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	389.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00%			

Esercizio finanziario 2022



TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.758.746.00	12.865,00	12.865,00	0,00	0,73%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	112.863,00	0,00	0,00	00,00	0.00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225.620,00	7.794,00	7.794,00	0,00	3,45%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.466.229,00	20.659,00	20.659,00	0,00	0,84%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.097.229,00	20.659,00	20.659,00	0,00	0,99%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023							
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)		
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.746.246,00	9.687,00	9.687,00	0,00	0,55%		
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	112.863,00	0,00	0,00	0,00	0.00%		
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225.620,00	7.794,00	7.794,00	0,00	3,45%		
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	369.000,00	0.00	0.00	00,00	0,00%		
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.		
TOTALE GENERALE	2.453.729,00	17.481,00	17.481,00	0,00	0,71%		
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.084.729,00	17.481.00	17.481,00	0,00	0,84%		
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	369.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00%		

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Аппо 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento onen futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.362,00	1.362,00	1.362,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.362,00	5.362,00	5.362,00



#### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 20.000,00 pari allo 0,89% delle spese correnti; (spese correnti 2.244.473,44)

anno 2022 - euro 20.000,00 pari allo 0,90% delle spese correnti; (spese correnti 2.199.764,00)

anno 2023 - euro 20.000,00 pari allo 0,90% delle spese correnti; (spese correnti 2.201.337,00)

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

#### Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Accantonamento per indennità fine mandato			
sindaco	1.362,00	1.362,00	1.362,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE	5.362,00	5.362,00	5.362,00

#### Legenda tabella

#### a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.



# Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2019
Fondo rischi contenzioso	5.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo rinnovi contrattuali	6.000,00
Fondo indennità fine mandato Sindaco	820,00
	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

#### Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

#### Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 5) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.



L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente:
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

#### **ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019.

L'Ente ha un'unica partecipazione diretta in ETRA SPA pari al 0,89%;

Il Bilancio Consolidato di ETRA presenta un patrimonio netto al 31.12.2019 di euro 196.634.082 di cui utile di esercizio complessivo di euro 4.657.636.

La Società di Revisione Indipendente ha espresso parere favorevole relativamente al Bilancio Consolidato.

Si prende atto che non è stato previsto un accantonamento per la copertura di potenziali perdite.

#### Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Si ricorda all'Ente che deve provvedere entro il 31.12.2020, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

#### Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie.

SPESE IN CONTO CAPITALE

(a)

#### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

#### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

	1 1	1		ı
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di	, ,	200	0.00	0.00
investimento <sup>(2)</sup> Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)	0,00	0,00	0,00
capitale	(+)	61.400,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	389.000,00	369.000,00	369.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente				
destinati al rimborso del prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	,	457.000.00	402 670 00	40. 400 00
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	168.000,00	193.679,00	191.100,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo	(-)	0,00	0,00	0,00
termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.000,00	4.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 · Spese in conto capitale	<b>{-}</b> }	288.400,00	179.321,00	182.900,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 · Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00



#### Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario.

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.



#### **INDEBITAMENTO**

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), *In caso negativo indicare le ragioni.* 

#### L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.609.786,16	1.353.182,79	1.917.612,79	1.825.602,79	1.738.458,79
Nuovi prestiti (+)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	256.603,37	135.570,00	92.010,00	87.144,00	69.492,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.353.182,79	1.917.612,79	1.825.602,79	1.738.458,79	1.668.966,79
Nr. Abitanti al 31/12	5.591	5.615	5.615	5.615	5.615
Debito medio per abitante	242,03	341,52	325,13	309,61	297,23

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

#### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	64.427,46	48.850,00	25.567,00	43.201,00	48.852,00
Quota capitale	256.603,37	135.570,00	92.010,00	87.144,00	69.492,00
Totale fine anno	321.030,83	184.420,00	117.577,00	130.345,00	118.344,00



La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	64.427,46	48.850,00	25.567,00	43.201,00	48.852,00
entrate correnti	2.221.305,49	2.471.025,26	2.163.729,00		
% su entrate correnti	2,90%	1,98%	1,18%	2,06%	2,34%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

#### **OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

#### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
  - delle previsioni definitive 2021-2023:
  - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
  - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
  - di eventuali reimputazioni di entrata:
  - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
  - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata.
  - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
  - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
  - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
  - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
  - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
  - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
  - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;



#### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP.

#### c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

#### d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

#### e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

N.B. Il revisore verifica che l'Ente abbia preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.



#### CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

#### L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Marta Campdriondo

Lleut of Deur gradense